

Oggetto Servizio per il TPL extraurbano nel territorio della Provincia di Vercelli-
Liquidazione a titolo di saldo sulle spettanze per i servizi programmati nell'anno
2021 dalla Società ATAP (U.L. € 16.259,48)

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- a) liquidare alla società ATAP S.p.A. (P.I. IT01537000026), Corso Rivetti 8B, 13900 Biella (BI), su fondi già impegnati, i seguenti importi:
 - 1. **€ 14.781,34** a titolo di saldo sulle spettanze per i Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano nel Territorio della Provincia di Vercelli programmati nell'anno 2021, salvo eventuale conguaglio come indicato in "Motivazioni";
 - 2. **€ 1.478,14** pari all'IVA 10% sull'importo di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 1.478,14** relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2026-2027-2028², annualità 2026 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€ 1.478,14** al codice macroaggregato 99017701 Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2026 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 1.478,14**, corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Vercelli è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/01/2016;

La Società ATAP (affidataria di parte dei Servizi di TPL Extraurbani nel Territorio della Provincia di Vercelli³) viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto era prescritto dal contratto di servizio, il quale all'art.17.2 prevedeva che l'Ente concedente corrispondesse, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 95% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

Complessivamente per l'esercizio 2021 sono state presentate dalla Società ATAP e liquidate n.12 fatture per un totale di € 2.990.439,62 IVA inclusa, a fronte di un valore stimato nel Programma Preventivo pari a € 3.153.034,40 IVA inclusa.

La Società ATAP ha presentato per il pagamento la seguente fattura, per la quale nell'anno 2023 è stato liquidato un acconto sull'importo totale della fattura, come descritto nella tabella seguente. La tabella evidenzia inoltre la quota residua oggetto di liquidazione con il presente atto:

n.	data	Descrizione	Imponibile	IVA 10%	Totale
230501000195	15/10/2023	SALDO 2021	€ 147.813,45	€ 14.781,35	€ 162.594,80
Liquidazione 1° acconto su Fatt. 230501000195 effettuata con DL 871 del 06/12/2023			€ 133.032,11	€ 13.303,21	€ 146.335,32
Liquidazione Saldo Fatt. 230501000195 con il presente atto			€ 14.781,34	€ 1.478,14	€ 16.259,48
Totale da liquidare			€ 14.781,34	€ 1.478,14	€ 16.259,48

La liquidazione della somma spettante a saldo per i servizi erogati è subordinata alla preventiva verifica della produzione effettivamente erogata e ammessa a contribuzione, come rendicontata dalla società con nota prot. Agenzia n.12739 del 02/10/2023, e in riferimento alla successiva nota dell'Agenzia prot. n.13754 del 19/10/2023, tuttavia, per l'anno 2021, si deve altresì tenere conto dei provvedimenti normativi di seguito riassunti.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 l'ha definita una "situazione pandemica".

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, rimasto in vigore sino al 31/03/2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono stati adottati anche nel campo del trasporto pubblico locale svariati provvedimenti normativi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e a garantire il necessario sostegno economico alle Aziende del settore, tra i quali è utile ricordare l'art.92 c.4bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27:

"Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica [...]"

oltre a quanto stabilito dall'articolo 200 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che, oltre a istituire un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340 del 11 agosto 2020, stabilisce al comma 2 che:

“Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”.

Nelle more del completamento dell'istruttoria finalizzata a evitare sovracompenzioni, riferita all'applicazione del combinato disposto dei criteri stabiliti dai sopracitati decreti, la Società ATAP ha provveduto a trasmettere, con nota protocollo Agenzia n. 3601 del 17/03/2023, documentazione sufficiente per consentire l'avvio e il sostanziale avanzamento dell'istruttoria medesima, e rilevato che gli esiti ormai avanzati delle verifiche effettuate risultano coerenti con i criteri normativi applicabili e non evidenziano, allo stato, profili di incongruità dell'importo rendicontato, si ritiene possibile, sulla base delle disponibilità di bilancio, procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 230501000195 del 15/10/2023 sopra richiamata, fatto salvo eventuale conguaglio in esito al completamento dell'istruttoria.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) il legislatore ha previsto che l'IVA esposta in fattura debba essere versata direttamente all'erario dall'Agenzia.⁴

Inoltre, l'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015, stabilisce che l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre l'art. 4, comma 1 del predetto decreto definisce le modalità di versamento all'erario.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione⁵, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 16.259,48**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 16.259,48** trova capienza sui fondi già impegnati con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 *“Acquisto di beni e servizi”* del Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2021 – cap. 530/35 - *“Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est”* – Piano Fin. V U.1.03.02.15.001 (impegno n. 2021/104).⁶

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **6644694EF0**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁷.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 26 marzo 2026

Proposta di Determinazione n. 100 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 26 marzo 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 08/03/2023.

² Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.6 del 15/12/2025.

³ Nota della Provincia di Vercelli prot. n.2817 del 02/02/2016 (prot. Agenzia n.711 del 02/02/2016). Con nota Prot. 12946 del 30/12/2019 veniva adottato un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, relativamente alla concessione dei servizi di TPL "SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA DI VERCELLI" (CIG 6644694EF0), affidata all'Operatore Economico A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. (C.F. 01537000026 e P.IVA 01537000026), con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 BIELLA (BI), prevedendo l'estensione della validità al 31 dicembre 2020. Con la citata nota Prot. 12946 del 30/12/2019 veniva dato atto che durante il periodo di applicazione del provvedimento di emergenza sarebbero continuati a permanere in capo al concessionario gli obblighi di servizio già imposti nel contratto di servizio oggetto di estensione temporale, individuando peraltro specifici ulteriori obblighi di servizio. Con Determinazione n.848 del 30/12/2021 è stata sospesa sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19) la procedura di affidamento dei Servizi di TPL afferenti al Bacino Nord-Est e sono stati confermati in capo alla Società A.T.A.P. gli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la nota Prot. 12946 del 30/12/2019. Con Determinazione n.230 del 31/03/2023 preso atto che la procedura di affidamento dei Servizi Extraurbano Provincia di Vercelli, afferente ai servizi di TPL del Bacino Nord-Est, disposta con la Deliberazione del Cda n. 4/2023, è attualmente in corso e se ne prevede la conclusione entro il 30/06/2023, sono stati confermati fino alla data del 30/06/2023 alla Società A.T.A.P. gli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con Prot. 4211 del 29/03/2023. Inoltre con Determinazione n.483 del 30/06/2023 sono stati estesi i termini del periodo di imposizione degli obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, imposti con le determinazioni sopra citate a tutto il 30/09/2023.

Con la D.G.R. n. 52-6344 del 22 dicembre 2022 "Legge regionale 1/2000, articolo 4, Indirizzi per la Redazione del Programma Triennale dei servizi di Trasporto pubblico locale 2023-2025 e disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi per l'anno 2023" la Regione ha avviato il percorso per la redazione del Programma Triennale dei servizi 2023-2025 prevedendo, fra l'altro, che l'Agenzia della mobilità piemontese applichi a tutti i contratti di servizio in essere, ove possibile, la proroga ex art. 24 comma 5 bis D.L. 4/22 convertito, con modificazioni dalla L. 25/22, c.d. "proroga per investimenti". Con la deliberazione n.4/2023 del 3 marzo 2023, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha avviato il processo di definizione degli indirizzi per l'attuazione della disposizione di legge per la c.d. "proroga per investimenti", coinvolgendo nel processo la Regione Piemonte, le Assemblee di Bacino e il Comitato Tecnico di Agenzia. A conclusione del processo, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione n.13/2023 del 09/05/2023 ha ridefinito gli indirizzi per la "proroga per investimenti". Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con determinazione n.433 del 16 giugno 2023 è stato definito il procedimento per addvenire alla stipula degli atti di proroga.

Con Determinazione n.699 del 29/09/2023 è stato dato atto che in esito al procedimento per la definizione della "proroga per investimenti (L. 25/22)" avviato con Determinazione n.433 del 16/06/2023, relativo ai Servizi di Trasporto Pubblico Locale afferenti al Bacino Nord-Est, la documentazione presentata dalla società ATAP S.p.A. è risultata essere completa e pertanto esistevano i presupposti per concedere la "proroga per investimenti (L. 25/22)" della concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano nel Territorio della Provincia di Vercelli afferenti al Bacino Nord-Est per il periodo 01/01/2023-30/09/2026.

⁴Con disposizione di legge è stato introdotto il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

⁵Come da documentazione conservata agli atti.

⁶Determinazione n.803 del 31/12/2020.

⁷Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.